

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1273 del 02/05/2016
Oggetto	Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal comune di Imola con atto Prot n° 46376 del 07/11/2014 ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 2989 del 21/10/2014 (PG n°150687/2014) relativa alla società CEFLA Soc. Coop. per lo stabilimento sito in comune di Imola, via Bicocca n° 14/C
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1308 del 02/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno due MAGGIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal comune di Imola con atto Prot n° 46376 del 07/11/2014 ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 2989 del 21/10/2014 (PG n°150687/2014) relativa alla società CEFLA Soc. Coop. per lo stabilimento sito in comune di Imola, via Bicocca n° 14/C

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società CEFLA Soc. Coop. per lo stabilimento ubicato nel Comune di Imola, via Bicocca n° 14/C che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali ⁴
 - Autorizzazione allo scarico di reflui industriali, domestici e meteorici non contaminati in pubblica fognatura ⁵
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
5. Obbliga la società CEFLA Soc. Coop. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società CEFLA Soc. Coop., c.f. 00499791200, avente sede legale in Comune di Imola, via Selice Provinciale n° 23/A e stabilimento in comune di Imola, via Bicocca n° 14/C, ha presentato in data 11/08/2015⁹ al Suap del comune di Imola domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente per il sito produttivo¹⁰.

Tale domanda di modifica sostanziale dell'AUA contiene la richiesta di modifica degli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, la modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera mentre è dichiarato invariato lo scarico di acque reflue meteoriche in acque superficiali. E' inoltre allegata la valutazione previsionale di impatto acustico redatta nel luglio 2015 da tecnico competente in acustica.

In data 27/10/2016, l'azienda CEFLA Soc. Coop. ha inviato documentazione integrativa volontaria¹¹ in merito agli scarichi di reflui in acque superficiali ed in pubblica fognatura originati dall'impianto.

Successivamente è pervenuta ulteriore documentazione integrativa volontaria¹² in merito alle emissioni in atmosfera.

Sono pervenuti i seguenti pareri tecnici:

- parere favorevole con prescrizioni del Servizio Territoriale di ARPAE¹³ in data 08/10/2015

⁷Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 101963 del 20/08/2015, **confluita nella pratica SINADOC n° 14335 del 2016**

¹⁰ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal comune di Imola con Prot n° 46376 del 07/11/2014 ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 2989 del 21/10/2014 (PG n°150687/2014).

¹¹ Integrazioni agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 125097 del 27/10/2015

¹² Integrazioni agli atti di ARPAE con PGBO/2016/286

¹³ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 118100 del 08/10/2015

- parere favorevole espresso dal comune di Imola in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico¹⁴ ed allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura¹⁵
- parere favorevole con prescrizioni espresso da HERA Spa¹⁶, ente gestore del servizio Idrico Integrato per gli scarichi di reflui in pubblica fognatura

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta secondo le prescrizioni riportate in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in acque superficiali come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla documentazione tecnica di AUA, senza fissare prescrizioni.

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁴ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 125171 del 28/10/2015

¹⁵ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 149873 del 31/12/2015

¹⁶ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 142395 del 11/12/2015

Autorizzazione Unica Ambientale

CEFLA Soc. Coop. - Comune di Imola - via Bicocca n° 14/C

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione macchine finitura legno e realizzazione di apparecchi medicali svolta dalla società CEFLA Soc. Coop. nello stabilimento ubicato in Comune di Imola, via Bicocca n° 14/C, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società CEFLA Soc. Coop. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E41
 PROVENIENZA: APPLICAZIONE LOCTITE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione e i controlli sono effettuati sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, ove debbono essere annotati consumi mensili di collanti, validate dalla relative fatture d'acquisto.

EMISSIONI E46 – E47 – E48
 PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI PER RISCALDAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Portata massima	3400 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
(*) Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(*) Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano.

EMISSIONE E51
 PROVENIENZA: USCITA FORNO ASCIUGATURA
 EMISSIONE E52
 PROVENIENZA: GAS COMBUSTI DA CALDAIA
 EMISSIONE E53

PROVENIENZA: ENTRATA TUNNEL LAVAGGIO
EMISSIONI E54 - E55 - E56
PROVENIENZA: BRUCIATORI GENERATORI ARIA CALDA
EMISSIONE E57
PROVENIENZA: ENTRATA FORNO ASCIUGATURA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione

EMISSIONI E58 – E59
PROVENIENZA: FORNO DI POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E60
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA WAGNER

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E61
PROVENIENZA: USCITA TUNNEL LAVAGGIO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione

EMISSIONE E62
PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA VARO

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E63
PROVENIENZA: ESTRATTORE ARIA COMPRESSA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione

EMISSIONE E64

PROVENIENZA: SALDATURA (PUNTATURA E SALDATRICI MIG)

Portata massima	55000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio.....	10 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E65

PROVENIENZA: PROTOTIPI FINISHING

EMISSIONE E66

PROVENIENZA: ATTREZZERIA PROTOTIPALE - LAVORAZIONE POLIURETANO

EMISSIONE E67

PROVENIENZA: ATTREZZERIA PROTOTIPALE - LAVORAZIONE LEGNO

EMISSIONE E68

PROVENIENZA: LABORATORIO FINISHING - TEST SPRUZZATURA VERNICE

EMISSIONI E69 - E70

PROVENIENZA: LABORATORIO FINISHING - TEST SPRUZZATURA VERNICE E TEST UV

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272, commi 1 e 5 del DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj). Tra le materie prime non dovranno essere utilizzate sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene e di cumulabilità particolarmente elevata.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far

riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E58, E59, E60, E62 ed E64 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31.05.2017 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31.05.2017 le prese di campionamento dell'emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società CEFLA Soc. Coop. dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E46, E47, E48, E58, E59 ed annuale per i punti di emissione E60, E62, E64.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CEFLA Soc. Coop., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

CEFLA Soc. Coop. - Comune di Imola - via Bicocca n° 14/C

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico esistente nello Scolo Gambellara (ente gestore: Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque meteoriche di dilavamento costituite dalle acque di seconda pioggia di dilavamento di parte dei piazzali e dalle acque meteoriche di dilavamento dei coperti. La rete di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali è dotata di un dispositivo di separazione delle acque di prima pioggia con capacità di stoccaggio di mc. 130 in grado di contenere i primi 5mm di pioggia. Le acque di prima pioggia separate vengono successivamente inviate alla rete nera aziendale delle acque reflue domestiche che recapita nella fognatura pubblica collegata al depuratore acque reflue urbane "Gambellara"

Prescrizioni

1. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - Il pozzetto di ispezione e campionamento, realizzato prima dell'immissione nel corpo ricettore, sia mantenuto in perfetto stato di funzionamento e pulizia e sempre accessibile alle autorità di controllo;
 - Lo scarico non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori, diffusione di aerosol, inquinamento delle acque superficiali;
 - La vasca di raccolta acque di prima pioggia sia, ad evento meteorico esaurito, svuotata nelle 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, con invio delle prime piogge separate alla fognatura aziendale di raccolta delle acque reflue domestiche collegata alla pubblica fognatura;
2. La presente autorizzazione è condizionata al parere favorevole ed alle prescrizioni idrauliche e costruttive eventualmente indicate dal proprietario/gestore del corpo idrico ricettore (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) degli scarichi.
3. A tal fine il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica della

immissione richiedendo al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale il parere idraulico-irriguo previsto dalla L.R.4/2007 art.4 che, non appena ottenuto, dovrà poi trasmettere in copia all'Amministrazione Provinciale.


4. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs n. 152/06 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

La documentazione tecnica-amministrativa di riferimento è quella in atti della Provincia di Bologna e del SUAP del Comune di Imola allegata alla domanda presentata al SUAP in data 11/04/2014 prot. 14096 unitamente al presente estratto CTR dello scarico;

Scarico, nello Scolo Gambellara, di
acque meteoriche di dilavamento
costituite dalle acque di seconda
pioggia di parte dei piazzali e dalle
acque meteoriche di dilavamento
dei coperti.

Area Stabilimento
CEFLA Società Cooperativa
Via Bicocca civ. 14/C
Comune di Imola

CTR 239011



Autorizzazione Unica Ambientale

CEFLA Soc. Coop. - Comune di Imola - via Bicocca n° 14/C

ALLEGATO C

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico


Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche non contaminate provenienti dall'attività dell'impianto.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola con il proprio parere Prot. n°49672 del 23/12/2015 e del parere HERA Spa Prot 144968 del 10/12/2016, riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ 
PARTIGIANA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI -
SUAP

Prot. n. 49672

Imola, 23 dicembre 2015

NULLA OSTA

AD AUTORIZZARE IN A.U.A. LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta in modalità telematica, registrata al prot. 30615 in data 11.08.2015, presentata dal Sig. Nanni Eros, in qualità di legale rappresentante della società CEFLA Soc. Coop (C.F. 00499791200) con sede a Imola in Via Selice Provinciale 23/a, per la matrice scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dall'attività di fabbricazione di strumenti per odontoiatria e medicali sita a Imola in Via Bicocca 14/c;
- visto il parere favorevole rilasciato da Hera Spa, Prot. n. 144968, pervenuto al Prot. Gen. 47919 del 11.12.2015, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- dato atto che in assenza del Dirigente, il presente provvedimento viene adottato dal Segretario Generale Dott.ssa Simonetta D'Amore che lo sostituisce secondo quanto disposto nell'atto PG n. 22968/2015 con il quale il Sindaco ha provveduto all'attribuzione degli incarichi dirigenziali.
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI TECNICHE

a scaricare le acque industriali in pubblica fognatura provenienti dall'attività di fabbricazione di macchine di strumenti per odontoiatria e medicali sita a Imola in Via Bicocca 14/c, alle condizioni indicate da Hera Spa nella comunicazione sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.



CITTÀ DI IMOLA

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e suc. modif. e integr. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Invio in modalità telematica.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Il Segretario Generale
Dott.ssa Simonetta D'Amore



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Originale PEC
Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est
Distretto Imola/MBr
Modena 10 dicembre 2015
Prot. 144968

Spettabile
COMUNE DI IMOLA
Servizio Interventi Economici - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
comune.imola@cert.provincia.bo.it

Spettabile
Città Metropolitana di Bologna
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Oggetto: Ditta CEFLA Soc. Coop. – Via Bicocca 14/C – Imola - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale Pr.SUAP 120/2015

ns.rif.: prot.prec 96810 del 21/08/2015
123603 DEL 27/10/2015

Richiedente: Cefla Soc. Coop.
Ubicazione: Via Bicocca 14/C - Imola
Attività : produzione arredi grande distribuzione, macchine finitura legno, strumenti elettromedicali

In merito alla richiesta in oggetto, vista la documentazione integrativa presentata, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini della autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Vengono accettate nella pubblica fognatura le seguenti immissioni indicate nella planimetria fornita ad integrazione della domanda:
 - **Immissione n.2** nella fognatura di Via Bicocca convogliante acque meteoriche non contaminate.
 - **Immissione n.3** nella fognatura di Via Colombarotto convogliante acque meteoriche non contaminate.
 - **Immissione n.4** nella fognatura di Via Colombarotto convogliante reflui industriali derivanti dall'impianto osmosi inversa.
 - **Immissione n.5** nella fognatura di Via Colombarotto convogliante reflui domestici
 - **Immissione n.6** nella fognatura di Via Gambellara convogliante reflui domestici e acque di prima pioggia. Le acque di prima pioggia confluenti dovranno transitare nella vasca di

raccolta indicata in planimetria; le stesse potranno essere immesse in fognatura 48 ore dopo la fine dell'evento meteorico e con una portata non superiore a 2 l/sec.

- 3) I reflui industriali di cui all'**immissione n.4** dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal DLgs 152/06 Tab 3 – allegato 5 alla parte terza, colonna scarichi in rete fognaria.
- 4) Le acque utilizzate nell'impianto di fosfograssaggio ed eventuali altre operazioni di lavaggio, dovranno essere smaltite come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 6) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
- 7) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 8) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura.
- 9) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria delle acque bianche, nere ed industriali fino ai punti di immissione nella pubblica fognatura.
- 10) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- 11) L'immissione indicata con il n.1 in planimetria non è oggetto del presente parere in quanto non recapitante in pubblica fognatura.

Restano salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.